



Regolamento per la costituzione di *spin-off*
(Emanato con D.R. n. 18/13 del 08.01.2013)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI *SPIN-OFF*

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

1. L'Università degli Studi della Tuscia, di seguito indicata "Università", ai sensi dell'articolo 7 dello [Statuto](#), dei principi sanciti dal [Regolamento Generale d'Ateneo](#) e nel rispetto della normativa nazionale in materia, favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e l'offerta di nuovi prodotti e servizi.
2. Vengono definiti "*spin-off partecipati*" dall'Università esclusivamente quelle società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Università partecipa in qualità di socio.
3. Vengono definiti "*spin-off approvati*" dall'Università quelle società per azioni o a responsabilità limitata, costituite secondo l'iter previsto dal presente Regolamento, nelle quali l'Università non acquisisce alcuna quota di partecipazione.

ART. 2

SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI

1. La costituzione di uno *spin-off* può essere proposta:
 - a) da uno o più professori o ricercatori dell'Università della Tuscia.
 - b) da uno o più professori o ricercatori dell'Università della Tuscia e uno o più unità di personale tecnico-amministrativo.
2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare alle attività e al capitale sociale dello *spin-off* i dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo dei docenti e del personale tecnico amministrativo, i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio impegnati in attività di ricerca certificata dal proponente, coerente con l'oggetto sociale dello *spin-off*; i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica italiana o straniera.

ART. 3

PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEGLI *SPIN-OFF*

1. La proposta di costituzione della società è preliminarmente approvata dal Consiglio di Dipartimento che ospiterà l'iniziativa, secondo quanto previsto al successivo comma 7.
2. Successivamente la proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione che, previo parere favorevole della Commissione Ricerca e del Senato Accademico, autorizza l'attivazione dello *spin-off*, indicando la quota di capitale di proprietà dell'Università nel caso di *spin-off* partecipato.
3. All'atto dell'approvazione della proposta di costituzione di *spin-off*, il Consiglio di Amministrazione dell'Università designa, altresì, il componente del Consiglio di Amministrazione dello *spin-off* riservato alla nomina dell'Ateneo, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. La Commissione Ricerca ha il compito di:
 - a) esprimere parere sulle richieste per la costituzione di nuovi *spin-off* formulate dai soggetti di cui all'articolo 2 e, nel caso di richiesta di *spin-off* *partecipati*, valutare l'opportunità della partecipazione dell'Università e la relativa quota richiesta dai proponenti, secondo quanto previsto al successivo articolo 5;
 - b) esprimere parere sul rinnovo degli *spin-off* già attivati sulla base dei risultati previsti ed ottenuti, tenuto anche conto dei parametri di valutazione dettati dall'ANVUR e dal Nucleo di Valutazione;
 - c) esprimere parere sulla convenzione prevista al successivo articolo 4.Per un più approfondito esame delle domande di costituzione di *spin-off* ed in qualunque altra occasione in cui sia strettamente necessario, la Commissione Ricerca può invitare ai suoi lavori esperti in settori specifici, anche esterni all'Università.
5. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese *spin-off* i proponenti dell'iniziativa.
6. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
 - a) la proposta di statuto dello *spin-off*;
 - b) gli obiettivi, le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - c) il piano finanziario;
 - d) il carattere innovativo del progetto;
 - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di *spin-off*, al fine di

consentire al Consiglio di Amministrazione di valutarne la compatibilità con i compiti didattici e di ricerca in seno all'Ateneo, ai sensi della normativa vigente in materia;

g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;

h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, secondo la normativa vigente;

i) la dichiarazione di assenza dei conflitti di interesse e di non concorrenza dell'attività proposta con quelle di didattica e ricerca svolte istituzionalmente dall'Università;

l) l'indicazione delle modalità di copertura assicurativa per la responsabilità civile a carico dello *spin-off* riguardo a persone, anche estranee all'Università e a beni.

7. Ad ogni proposta di costituzione dello *spin-off* deve essere, altresì, allegata la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento, cui afferisce ciascun socio, contenente:

b) l'interesse a supportare lo *spin-off*;

c) la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi richiesti;

d) l'approvazione della convenzione per la disciplina dei rapporti tra lo *spin-off* e la Struttura ospitante di cui al successivo articolo.

ART. 4

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LO *SPIN-OFF*

1. I rapporti tra l'Università e lo *spin-off* vengono regolati da apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo della Commissione Ricerca e, del Consiglio di Dipartimento, che disciplina:

a) le modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature, eventualmente stabilendone il prezzo e/o gli oneri derivanti dall'uso;

b) la partecipazione giornaliera e oraria del personale;

c) l'indicazione delle spese di funzionamento (acqua, energia elettrica, telefono, gas riscaldamento, pulizie, etc.) che gli *spin-off* dovranno rimborsare all'Università a fronte dell'utilizzo delle strutture;

d) i servizi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto agli *spin-off*, specificandone l'onere economico;

e) la disciplina dell'accesso all'Università di personale estraneo;

f) la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dalla normativa vigente;

g) l'indicazione del referente di cui al comma 2.

2. Il referente, nominato dalla struttura ospitante o, in mancanza di richiesta di spazi all'Università, dalle strutture di afferenza, non può in ogni caso ricoprire la carica di amministratore della società o possedere azioni o quote della società; è tenuto a monitorare costantemente la corretta applicazione di tutte le condizioni previste dalla convenzione ed a redigere una relazione annuale sullo stato delle attività degli *spin-off*. Nel caso in cui il referente rilevi violazioni degli obblighi previsti nella convenzione, o conflitti di interesse, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Rettore, che provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione dell'Università, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. La permanenza degli *spin-off* all'interno delle strutture dell'Università, limitatamente alla disponibilità di spazi di queste ultime e secondo le regole fissate dalla stessa nella convenzione di cui al presente articolo, non potrà eccedere i tre anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, alle condizioni che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta della Commissione Ricerca, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.

ART. 5

PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA'

1 La partecipazione dell'Università nello *spin-off*, che potrà consistere anche in soli conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sentita la Commissione Ricerca, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.

2. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell'Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché, comunque, la presenza del proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello *spin-off*. A tal fine lo statuto dello *spin-off* dovrà prevedere, tra l'altro, che:

a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello *spin-off*, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento degli altri soci e, quindi, dell'Università;

b) la partecipazione dell'Università nello *spin-off*, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata, ove previsto, nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;

- c) il concorso dell'Ateneo, ove previsto, sia limitato nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
- d) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e di un sindaco, se sia previsto il collegio sindacale.
3. I soci dello *spin-off* dovranno inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a cinque anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che:
- a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università;
- b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
- c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello *spin-off*, la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell'Università o l'acquisizione di partecipazione dirette e indirette in altre società senza il preventivo consenso della stessa.
- d) la determinazione di un'opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello *spin-off*, esercitabile dalla stessa allo scadere degli stessi patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo, comunque, non inferiore al valore nominale della partecipazione. L'importo sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello *spin-off*.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

1. Il Rettore, i membri del Senato Accademico, i membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri della Commissione Ricerca Scientifica e delle altre Unità di ricerca di Ateneo, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche

direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di *spin-off*. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello *spin-off*, del quale non sia socio o proponente, dall'Ateneo di appartenenza.

2. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società *spin-off* non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento dei compiti didattici e di ricerca legati al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dello *spin-off* divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello *spin-off*, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

3. Il Direttore del Dipartimento di afferenza e il Presidente del Consiglio del corso di studio di appartenenza vigilano sul rispetto di quanto sancito ai commi precedenti.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AGLI *SPIN-OFF*

1. L'approvazione di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento implica per il personale proponente l'attivazione di uno *spin-off* con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'autorizzazione allo svolgimento di attività retribuita a favore dello *spin-off*.

2. Il personale docente che proponga l'attivazione di uno *spin-off*, deve partecipare al capitale dello *spin-off* e deve impegnarsi con atto scritto a non cedere la propria partecipazione per tutto il periodo di permanenza dello *spin-off* all'interno delle strutture dell'Università e a non esercitare, nell'ambito dello *spin-off*, attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Università svolge con enti pubblici e privati.

4. Il personale docente e tecnico amministrativo a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno *spin-off*, intenda prestare attività retribuita a favore dello *spin-off* deve chiedere agli organi competenti apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi retribuiti, ferma restando l'osservanza per ogni altro aspetto di quanto previsto ai commi precedenti.

5. Il personale autorizzato a partecipare a qualunque titolo allo *spin-off* deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo *spin-off*. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato



Regolamento per la costituzione di *spin-off*
(Emanato con D.R. n. 18/13 del 08.01.2013)

usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

6. Il rappresentante dell'Università, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello *spin-off*, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, deve riferire alla Commissione Ricerca almeno una volta all'anno sullo *spin-off*.

7. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte alla società di *spin-off* la quale è tenuta a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta.

8. In ogni caso, l'appartenenza ai ruoli dell'Università non deve essere utilizzata come strumento per l'attribuzione al personale che partecipa allo *spin-off* di vantaggi, diretti e indiretti, di strumenti discriminatori o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

9. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello *spin-off* attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, nel rispetto della vigente normativa in materia di incarichi retribuiti.

10. E' fatto espressamente divieto allo *spin-off* ed al personale tecnico amministrativo che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E/O DI DOTTORANDI AGLI *SPIN-OFF*

I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello *spin-off* attività retribuita o non retribuita, compatibilmente con le attività loro assegnate, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento, previo parere del Responsabile della Ricerca e del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.

ART. 9

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

1. Alle società di *spin-off partecipati* è concesso l'utilizzo del logo dell'Università secondo modalità concordate con l'Università.



Regolamento per la costituzione di *spin-off*
(Emanato con D.R. n. 18/13 del 08.01.2013)

2. Alle società di *spin-off approvati* è concesso l'utilizzo del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza sottoscritto contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo.
3. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che lo *spin-off* tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
4. Agli *spin-off* approvati e partecipati è concesso l'utilizzo gratuito della denominazione, rispettivamente, "Società *spin-off* approvata dall'Università degli Studi della Tuscia" e "Società *spin-off* partecipata dall'Università degli Studi della Tuscia".
- 5 Qualora l'Università cessi di essere socia dello *spin-off*, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo e delle denominazioni concesse.

ART. 10

PROPRIETA' INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo *spin-off* è regolata dalle vigenti disposizioni in materia

ART. 11

COLLEGIO ARBITRALE

Eventuali controversie che dovessero sorgere verranno risolte dal collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno designato dall'Università, uno designato dal Consiglio di Amministrazione dello *spin-off* e un terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Ordine dei commercialisti. Il Collegio deciderà nelle forme dell'arbitrato irrituale e secondo equità.

ART. 12

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.